

ALLEGATO DELLA DELIBERA N. 1351 DEL 31 LUGLIO 2019

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità).

art. 1 oggetto e finalità

art. 2 regime di aiuto

art. 3 definizioni

art. 4 beneficiari

art. 5 interventi e costi ammissibili

art. 6 costi non ammissibili

art. 7 costo minimo e massimo, intensità del contributo

art. 8 capacità di stoccaggio e caratteristiche dei sistemi di stoccaggio

art. 9 presentazione delle domande di contributo

art. 10 istruttoria delle domande e concessione del contributo

art. 11 criteri di selezione e priorità

art. 12 varianti

art. 13 rendicontazione dei costi ed erogazione dei contributi

art. 14 proroghe

art. 15 vincolo di destinazione

art. 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

art. 17 divieto di cumulo degli aiuti

art. 18 rinvio

art. 19 ambito di applicazione

art. 20 disposizioni transitorie

art. 21 entrata in vigore

allegato 1 modello di domanda

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 3 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI aventi sede operativa nel territorio della regione al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento per la successiva utilizzazione agronomica.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014), in particolare dell'articolo 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende).

art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- b) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni descritte dal punto (14) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) 702/2014;
- c) giovane agricoltore: persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, come definito dal regolamento (UE) 702/2014;
- d) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- e) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- f) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- g) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono equiparati ai liquami se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico;
 - 6) eventuali residui di alimenti zootecnici;
- h) utilizzazione agronomica: la gestione degli effluenti di allevamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, al fine di consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- i) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- j) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili.

art. 4 beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le PMI in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) come attive nel settore dell'allevamento;

- b) avere sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia;
- c) avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) non essere imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

art. 5 interventi e costi ammissibili

1. Il contributo è concesso per interventi realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia aventi ad oggetto:
 - a) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;
 - b) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;
 - c) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento realizzati, ristrutturati e ampliati con i contributi di cui al presente regolamento o di coperture di sistemi di stoccaggio già esistenti;
 - d) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.
2. Sono considerati ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi previsti al comma 1 sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 9.
3. Sono altresì considerate ammissibili a finanziamento le spese tecniche, quali onorari di professionisti abilitati (architetti, ingegneri, consulenti, ecc.) e onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, connesse agli interventi di cui al comma 1, nella misura massima del 10 % del costo ritenuto ammissibile.

art. 6 costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi relativi a:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte e tasse;
 - b) capitale circolante;
 - c) investimenti intesi a conformarsi alle norme unionali in vigore, ad eccezione dei contributi concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
 - d) acquisti di impianti e attrezzature di seconda mano;
 - e) fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;
 - f) leasing;
 - g) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
 - h) manutenzioni ordinarie;
 - i) lavori eseguiti in economia dal richiedente.

art. 7 costo minimo e massimo e intensità del contributo

1. Il costo minimo ammissibile per singola domanda di contributo è pari a Euro 12.000,00 IVA esclusa.
2. Il costo massimo ammissibile per singola domanda di contributo è pari a Euro 120.000,00 IVA esclusa.
3. L'intensità del contributo è pari al 40% del costo ritenuto ammissibile.
4. L'intensità del contributo di cui al comma 3 viene elevata al 60% per i giovani agricoltori come definiti all'articolo 3 comma 1 lettera c).

art. 8 capacità di stoccaggio e caratteristiche dei sistemi di stoccaggio

1. Sono ammissibili le domande di contributo per sistemi la cui capacità di stoccaggio sia superiore almeno del 5% ai limiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 3 dell'11 gennaio 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della

legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006), fatto salvo il rispetto delle altre caratteristiche prescritte dal regolamento stesso.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il giovane agricoltore come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera c) entro 24 mesi dalla data del suo insediamento sono ammissibili le domande di contributo per sistemi aventi le caratteristiche prescritte dal regolamento di cui al comma 1.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

art. 9 presentazione delle domande di contributo

1. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della documentazione indicata nel presente articolo, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno, al Servizio competente in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, di seguito Servizio competente, della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

b) a mezzo consegna al protocollo;

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie, superficie degli impianti e riferimenti catastali, firmata in calce da un professionista abilitato;

b) indicazione degli estremi dell'idoneo titolo abilitativo edilizio-urbanistico-paesaggistico in possesso del richiedente;

c) computo metrico estimativo delle opere, firmato in calce dal professionista abilitato, redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori agricoli e del prezzario regionale dei lavori pubblici vigenti alla data di presentazione della domanda di contributo;

d) per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti: preventivo di spesa redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato, rilasciato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo, contenente i dati completi della ditta fornitrice, la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con le specifiche tecniche e il prezzo unitario, il prezzo complessivo e il periodo di validità del preventivo stesso;

e) quadro riepilogativo dei costi previsti;

f) per opere su beni di terzi, copia del documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico di disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento finanziato;

g) per i giovani agricoltori di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c), dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante:

1) di essere capo dell'azienda e di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;

2) la partecipazione a un corso di formazione della durata minima di 150 ore con indicazione dell'istituto e dell'anno di frequenza o il possesso di un titolo di studio quale diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento;

h) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;

i) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

3. Le domande di contributo presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono irricevibili.

4. L'allegato 1 al presente regolamento è modificabile con decreto del Direttore del servizio competente in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

art. 10 istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati dall'articolo 11.
2. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
 - a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) valuta la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
 - d) verifica l'ammissibilità dei costi;
 - e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
 - g) approva con decreto la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.
3. Il Servizio competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 lettera g), concede con decreto i contributi spettanti alle imprese beneficiarie fino ad esaurimento delle risorse disponibili, specificando il relativo importo, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento e i termini di presentazione del rendiconto e lo trasmette alle imprese beneficiarie mediante posta elettronica certificata (PEC).

art. 11 criteri di selezione e priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 10 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di selezione e priorità:
 - a) Localizzazione del sito dell'intervento:
 - 1) zone ordinarie: 10 punti
 - 2) zone vulnerabili da nitrati: 20 punti
 - b) dimensione dell'impresa, calcolata in base al numero di unità bovine adulte (UBA) mediamente presenti nell'anno precedente:
 - 1) numero di UBA inferiore o uguale a 50: 20 punti;
 - 2) numero di UBA da 51 a 99: 15 punti;
 - 3) numero di UBA uguale o superiore a 100: 10 punti;
 - c) tipologia dell'intervento:
 - 1) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio: 20 punti;
 - 2) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio: 15 punti;
 - 3) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio: 10 punti;
 - 4) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio: 5 punti;
 - d) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007 (Biologico): 3 punti.
2. I punti relativi al criterio riguardante la tipologia di intervento sono cumulabili tra loro.
3. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.
4. Qualora risulti ancora parità di punteggio, il criterio di priorità sarà l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, con riferimento alla data e all'ora di presentazione delle stesse.

art. 12 varianti

1. Le eventuali varianti proposte devono essere pertinenti alle finalità dell'intervento.
2. Sono ammesse solo varianti che non comportano un superamento del costo ammesso a contributo.
3. Sono considerate varianti la modifica del beneficiario, la modifica del sito di realizzazione dell'intervento, le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte è consentita alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare il vincolo di cui all'articolo 15 per il periodo residuo.

5. La richiesta di variante è comunicata al Servizio competente che, valutati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e del progetto, entro trenta giorni dalla richiesta ne dispone con decreto l'approvazione o il diniego, dandone comunicazione al beneficiario.

6. Il provvedimento di autorizzazione della variante non incide sui punteggi attribuiti con la graduatoria.

7. Le varianti devono essere approvate precedentemente alla rendicontazione dei costi di cui all'articolo 13.

8. Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 10% della spesa ammessa e sempre che non comportino un superamento del costo ammesso a contributo.

art. 13 rendicontazione dei costi ed erogazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei costi sostenuti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000. Non è consentita l'erogazione del contributo in via anticipata.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo spettante ai sensi del presente regolamento, i beneficiari dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio competente dispone l'erogazione del contributo.

art. 14 proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi al Servizio competente, fino ad un massimo di sei mesi, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso.

2. Il Servizio competente, con proprio provvedimento, concede la proroga di cui al comma 1 e lo comunica al beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta.

art. 15 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:

- a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
- b) l'unità operativa sul territorio regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

3. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento ha luogo ai sensi dell'articolo 7 comma 25 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

art. 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) inadempimento o rinuncia del beneficiario;

- b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;
 - c) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 17.
2. Il contributo è rideterminato qualora i costi presentati a rendiconto e ritenuti ammissibili risultino inferiori a quelli indicati nel decreto di concessione. Qualora tali costi siano inferiori al limite minimo ammissibile di cui all'articolo 7, il contributo è revocato.
 3. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 7/2000.

art. 17 divieto di cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili.

art. 18 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000, della legge regionale 14/2002 e quelle del regolamento (UE) 702/2014.

art. 19 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2021.

art. 20 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della registrazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1 – Modello di domanda

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: qualita@certregione.fvg.it

Domanda di contributo per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti

in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità)

Il sottoscritto:

Cognome		Nome			
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.	
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di legale rappresentante dell'impresa

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA			
Cognome o Ragione sociale		Nome			
Sede legale in (via, piazza, viale)		Comune di		Prov.	
Telefono		Cellulare			
Indirizzo PEC					
Indirizzo completo sede operativa (se diverso dalla sede legale)					

CHIEDE

la concessione di un contributo per:

- nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio per un importo pari a € _____
- ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio per un importo pari a € _____
- realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio per un importo pari a € _____
- acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio per un importo pari a € _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- che l'impresa è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di _____ n. iscrizione _____;
- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili;

in caso di domanda di contributo presentata da giovane agricoltore come previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera c) del regolamento⁽¹⁾

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- di essere capo dell'azienda, di essersi insediato nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda e di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
- di aver partecipato a un corso di formazione della durata minima di 150 ore presso l'istituto _____ con sede a _____ nell'anno _____
oppure
- di essere in possesso del seguente titolo di studio⁽²⁾ _____ rilasciato da _____ con sede a _____ nell'anno _____

⁽¹⁾ barrare le caselle corrispondenti e compilare ove richiesto

⁽²⁾ diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario

inoltre DICHIARA

• che l'intervento sarà realizzato nel comune di _____,
via _____ n. _____ e che pertanto ricade in:

Zona Ordinaria
 Zona Vulnerabile da Nitrati

• che l'intervento è associato all'allevamento

codice stalla	specie animale	UBA ⁽¹⁾ presenti alla data ⁽²⁾ del _____
Totale UBA		

⁽¹⁾ come da tabella di conversione di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 1974/2006
⁽²⁾ **la data deve essere compresa nei 30 giorni precedenti la presentazione della domanda di contributo**

• che l'impresa

è assoggettata al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007 (Biologico)
 non è assoggettata al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007 (Biologico).

ALLEGA

1) relazione tecnica descrittiva degli interventi, comprensiva di planimetrie, superficie degli impianti e riferimenti catastali	<input type="checkbox"/>
2) indicazione degli estremi dell'idoneo titolo abilitativo edilizio/urbanistico/paesaggistico in possesso del richiedente	<input type="checkbox"/>
3) computo metrico estimativo delle opere	<input type="checkbox"/>
4) preventivi di spesa	<input type="checkbox"/>
5) relazione tecnica, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori	<input type="checkbox"/>
6) quadro riepilogativo dei costi	<input type="checkbox"/>
7) per opere su beni di terzi, copia del documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera f)	<input type="checkbox"/>
8) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare la liquidazione del contributo spettante	<input type="checkbox"/>
9) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità	<input type="checkbox"/>

Note:

Data _____

Firma _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE